

Recesso del curatore dall'affitto di azienda e criteri di determinazione dell'equo indennizzo

Tribunale di Udine, Sez. II. Sentenza del 11-09-2017. Giudice Zuliani.

Fallimento - Contratto di affitto di azienda - Recesso del curatore - Equo indennizzo - Domanda di ammissione al passivo

La necessità di proporre domanda di ammissione al passivo al fine di ottenere il pagamento dell'equo indennizzo spettante al contraente in bonis ai sensi dell'art. 79 l.fall. (in seguito al recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda) si pone solo nell'ipotesi in cui il curatore contesti la richiesta dal contraente.

Fallimento - Affitto di azienda - Recesso del curatore - Equo indennizzo - Determinazione - Pendenza di giudizio definito in primo grado

In tema di equo indennizzo spettante, in caso di recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda, al contraente in bonis ai sensi dell'art. 79 l.fall., la contestazione della legittimità del recesso del curatore non è d'ostacolo alla determinazione dell'equo indennizzo, l'effettivo pagamento del quale può essere posticipato e condizionato alla definizione del giudizio eventualmente pendente.

Fallimento - Affitto di azienda - Recesso del curatore - Equo indennizzo - Quantificazione - Criteri

L'obbligo di pagare l'equo indennizzo, in conseguenza del recesso del curatore dal contratto di affitto di azienda, non può che essere un mitigato, rispetto a quello di risarcire il danno da inadempimento, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna distinzione di effetti tra fatto illecito e atto lecito, il che rappresenterebbe, di per sé, un'iniquità.

Una chiara indicazione in tal senso si ricava dall'art. 2047, comma 2, c.c., con riferimento all'equa indennità dovuta dall'incapace che abbia provocato un danno ad un terzo che non possa ottenere il risarcimento dai soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui, ove si prescrive di tenere conto "delle condizioni economiche delle parti", e dall'art. 2045 c.c., con riferimento alla indennità dovuta al danneggiato da chi ha agito in stato di necessità.

[Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il danno emergente, prospettato dal contraente in bonis nell'anticipato pagamento di quasi quindici annualità dei canoni, non potesse essere un utile parametro per la determinazione dell'equo indennizzo, al pari del lucro cessante, indicato nella redditività del ramo d'azienda con proiezione su tutta la durata del contratto d'affitto. Il tribunale ha pertanto determinato l'equo indennizzo in misura pari ad un'annualità del canone d'affitto, in ragione delle "condizioni economiche" delle parti (ovverosia, per quanto riguarda il fallimento, il fatto che l'attivo inventariato risultava di gran lunga insufficiente al pagamento di tutti gli incolpevoli creditori privilegiati, sui quali grava l'onere del pagamento dell'indennizzo prededucibile) e considerato, altresì, che il contratto d'affitto era stato concluso solo sette mesi prima che la concedente presentasse una domanda di concordato in bianco, non seguita da alcuna proposta nel termine all'uopo concesso dal tribunale.]

(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Udine
- 2a sezione civile -

Il Giudice Delegato al fallimento "(*) S.r.l. (*)" (n. (*)), dott. Andrea Zuliani;

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 6.6.2017 sull'istanza di determinazione dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 79 fall. formulata da "(*) S.p.A.", già affittuaria del ramo d'azienda in base a contratto del 12.2.2015, dal quale ha dichiarato la volontà di recedere il curatore del fallimento, avv. (*) (nel frattempo sostituito nell'ufficio dall'avv. (*)); ritenuto, per quanto riguarda la procedura, che la determinazione dell'equo indennizzo è potere attribuito al giudice delegato, che lo esercita - su richiesta del terzo contraente o dello stesso curatore - nel caso di "dissenso tra le parti" che abbia ad oggetto soltanto la sua quantificazione;

ritenuto, in particolare, che non è prevista e non sarebbe ammessa, in questo caso, una domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. legge fall., la quale può rendersi necessaria solo nell'ipotesi in cui il curatore contesti la sussistenza stessa del diritto all'indennizzo vantato dal contraente in bonis (mentre non potrebbe certo mai essere la procedura da seguire nel caso in cui sia il contraente in bonis a recedere e sia il curatore a pretendere l'equo indennizzo, come ben può accadere in base alla disciplina della pendenza di un contratto d'affitto d'azienda, a differenza di quanto previsto dall'art. 80 legge fall. per il contratto di locazione, ove la facoltà di recesso è concessa soltanto al curatore);

ritenuto, in via preliminare, che la contestazione della legittimità del recesso del curatore da parte di "(*) S.p.A." (contestazione recentemente

respinta con sentenza di primo grado emessa da altro giudice di questo tribunale, in accoglimento della domanda di accertamento e condanna al rilascio proposta dal fallimento) non è d'ostacolo al provvedimento di determinazione dell'equo indennizzo, mentre l'effettivo pagamento può ben essere posticipato e condizionato alla definitiva certezza della presupposta situazione di diritto, derivante dal passaggio in giudicato della citata sentenza;

rilevato, nel merito, che "(*) S.p.A." chiede il riconoscimento, a titolo di equo indennizzo: a) della somma di Euro 410.000, quale "danno emergente", pari all'ammontare dell'anticipato pagamento di canoni riferiti a 14 anni e 7 mesi di affitto, su una durata complessiva prevista del rapporto di 18 anni; b) dell'ulteriore somma di Euro 2.068.000, quale "lucro cessante" stimato sulla base di una relazione tecnica di un professionista da lei incaricato;

rilevato che parte ricorrente non fornisce alcuna concreta motivazione a sostegno dell'implicita valutazione che, in questo caso particolare, l'equità dell'indennizzo si dovrebbe realizzare mediante il pagamento di una somma pari al danno asseritamete subito;

ritenuto, viceversa, che normalmente l'obbligo di pagare l'equo indennizzo, in quanto conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, non può che essere un obbligo mitigato, rispetto all'obbligo di risarcire il danno da inadempimento, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna distinzione di effetti tra fatto illecito e atto lecito, il che rappresenterebbe, di per sé, un'iniquità;

ritenuto, del resto, che una chiara indicazione in tal senso si ricava dall'art. 2047, comma 2, c.c., con riferimento all'equa indennità dovuta dall'incapace che abbia provocato un danno ad un terzo che non possa ottenere il risarcimento dai soggetti tenuti alla sorveglianza su di lui (ove si prescrive di tenere conto "delle condizioni economiche delle parti"), e dall'art. 2045 c.c., con riferimento alla indennità dovuta al danneggiato da chi ha agito in stato di necessità;

ritenuto, in particolare, che non merita alcun equo indennizzo il pregiudizio cui è andata incontro "(*) S.p.A." mediante l'anomalo pagamento anticipato di quasi 15 annualità dei canoni, sia perché lo stesso risarcimento del danno non spetta al danneggiato che avrebbe potuto evitarlo "usando la normale diligenza" (art. 1227, comma 2, c.c.), sia perché, diversamente opinando, si attribuirebbe all'affittuario il diritto alla restituzione in prededuzione di una sorta di finanziamento accordato, al di fuori di ogni controllo, all'imprenditore poi fallito (mentre è noto da quali e quante cautele è circondata una siffatta possibilità nell'ambito della disciplina del concordato preventivo: artt. 182-quater e 182-quinquies legge fall.; naturalmente, esula dal tema qui in esame qualsiasi considerazione sulla eventuale insinuazione al passivo del credito di natura concorsuale per la restituzione di quanto, alla luce della durata del rapporto più breve del previsto, risulti indebitamente pagato alla società poi fallita);

ritenuto, pertanto, che il danno emergente, così come indicato da "(*) S.p.A.", non può essere un utile parametro per la determinazione dell'equo indennizzo, mentre la parte ha del tutto omissso di indicare e quantificare eventuali spese sostenute per dare avvio all'attività del ramo d'azienda affittato o costi specifici subiti per la prematura cessazione del rapporto (v. pag. 4 della relazione del dott. (*), doc. n. 14 prodotto con l'istanza, ove si precisa che è stato escluso dall'oggetto della sua indagine il danno emergente inteso come "pregiudizio derivante dall'interruzione delle lavorazioni in corso, dalle eventuali penalità da pagare a terzi e dall'entità degli investimenti effettuati");

ritenuto, per quanto riguarda il parametro del lucro cessante, che l'ipotesi sulla redditività del ramo d'azienda e la sua proiezione su tutta la lunga durata prevista del contratto d'affitto proposte dal consulente dott. (*) si rivelano una previsione semplicistica e troppo astratta e aleatoria del futuro andamento dell'esercizio di un'impresa, fermo restando che la funzione dell'equo indennizzo non è quella di risarcire l'intero danno sofferto (ma, in questo caso, sarebbe meglio dire previsto e teorizzato) dal contraente che subisce il legittimo recesso della controparte;

ritenuto che in tale contesto (impostazione giuridicamente errata e probatoriamente lacunosa da parte della ricorrente), l'equo indennizzo può essere equitativamente determinato in misura pari ad un'annualità del canone d'affitto, arrotondata ad Euro 28.000, considerate le "condizioni economiche" delle parti (ovverosia, per quanto riguarda il fallimento, il fatto che l'attivo inventariato risulta di gran lunga insufficiente al pagamento di tutti gli incolpevoli creditori privilegiati, sui quali graverà l'onere del pagamento dell'indennizzo prededucibile) e considerato, altresì, che il contratto d'affitto fu concluso solo 7 mesi prima che la concedente presentasse una domanda di concordato c.d. in bianco, cui poi non seguì alcuna proposta ai creditori nel termine all'uopo concesso (nel che è inevitabile ravvisare quantomeno un'imprudenza che, così come non merita il risarcimento, altrettanto renderebbe iniquo un indennizzo troppo generoso);

visti gli artt. 25 e 79 legge fall.;

P.Q.M.

determina in Euro 28.000 l'equo indennizzo dovuto dal fallimento "(*) S.r.l. (*)" a "(*) S.p.A" per il legittimo recesso del curatore fallimentare dal contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato il 12.2.2015.

Così deciso in Udine, il 11 settembre 2017.

Depositata in Cancelleria il 11 settembre 2017.